



**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE CIVILE 1 BIS, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT.SSA A. DE SIMONE**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 27607/2015 R.G.

TRA

██████████ nato in Nigeria il 9 febbraio 1994, elett.te dom.to in Napoli presso lo studio dell'avv. Liana Nesta che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Commissione Territoriale di Salerno /Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,

RESISTENTE

NONCHE'

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

INTERVENTORE

Oggetto: ricorso avverso il diniego della protezione sussidiaria e/o umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale di Salerno per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Benvero con verbale del 30 giugno 2015, la Commissione Territoriale di Salerno; notificava lo stesso provvedimento di diniego della protezione internazionale in data 5 ottobre 2015, n.id.0003719; in via subordinata, chiedeva altresì che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 Dlgs. 251/07 ed in via ulteriormente gradata, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6. Dlgs. 286/1998, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Notificato ritualmente il ricorso unitamente a pedissequo decreto, non si costituiva la Commissione Territoriale di Caserta. Acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata in decisione in data 8 novembre 2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

La materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del Dlgs 251/07 che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal



territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato. Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. D) ed e) Dlgs. 25/08 che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono essere – alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lette. G) e H) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. F) e G) del Dlgs. 25/08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Lo "status di protezione sussidiaria" è invece il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica : a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi. Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.



Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie. Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"* (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).

L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i *seri motivi*. pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Da un punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale): vedi Cass. 24.3.2011, n. 6480.

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per



circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione.

Tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.

Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne consegue il rigetto delle domande di protezione maggiore.

La situazione dello stato, complessivamente considerata, giustifica a parere dello scrivente il riconoscimento della sola protezione umanitaria.

In ordine alle spese di lite, stante la mancanza di domanda alcuna del Ministero convenuto, l'esito della lite e la natura della causa, le stesse devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione civile I bis, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) rigetta le domande principali;
- 2) dichiara il diritto di [REDACTED] nato in Nigeria il 9 febbraio 1994 alla protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 e dispone trasmettersi gli atti alla Questura competente per l'eventuale rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del ricorrente;
- 3) compensa le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2016



Il Got
Dott.ssa A. De Simone

